



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO

44041 Reno Centese (FE) Via Salvi 15 - Tel. 051-684.70.00

www.ic4cento.edu.it - feic81700v@istruzione.it

Prot.n.: vedi segnatura

Reno Centese, 29/04/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - CENTO (FE) Prot. 0001625 del 29/04/2020 (Entrata)

Alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi
Ai docenti e al personale ATA dell'Istituto

Alle RSU di Istituto
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al Medico Competente
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

All'Albo on-line dell'Istituto
Amministrazione trasparente

Oggetto: Applicazione del Decreto Legge 17/03/2020 N. 18 – Art. 87. Applicazione DPCM 26/04/2020. Disposizione del datore di lavoro. Organizzazione dei servizi nell'Istituto a decorrere dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001, che attribuisce ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, che al punto 1) dichiara lo stato di emergenza per ragioni sanitarie per 6 mesi dalla data del provvedimento;
- VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI i DPCM attuativi del suddetto Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, che perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, e in particolare il DPCM 08/03/2020, il DPCM 09/03/2020 e il DPCM 11/03/2020;
- VISTE le Direttive 1/2020 e 2/2020 del Ministero per la Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 2, comma 1, lettera h del DPCM 08/03/2020, che sospende, fino al 15 marzo 2020, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ed esclude altresì, al fine di mantenere il distanziamento sociale, qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- VISTO l'art. 1 comma 1 e l'art. 2 comma 1 del DPCM 09/03/2020, che estendono fino al 3 aprile 2020 la durata della sospensione sull'intero territorio nazionale, dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il DPCM 11/03/2020, art. 1, comma 6, inerente lo svolgimento in via ordinaria del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni;

- VISTO il DPCM 22/03/2020, che introduce ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, in particolare l'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. e), concernente le attività non sospese, e l'art. 2, comma 1, che proroga l'efficacia del DPCM 11/03/2020 fino al 3 aprile 2020;
- VISTO il Decreto Legge 25/03/2020, n. 19, *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, in particolare l'art. 2, comma 3, che conferma le misure adottate con il DPCM 08/03/2020, il DPCM 09/03/2020, il DPCM 11/03/2020, il DPCM 22/03/2020 e i loro termini;
- VISTO il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- VISTO l'art. 87 commi 1-3 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, che stabilisce che *"1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
- a) Limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) Prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
- 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
- 3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."*
- VISTO il DPCM 01/04/2020, che all'art. 1, comma 1 stabilisce che *"l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020"*.
- VISTO il Decreto-Legge 08/04/2020 n. 22, *Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*;
- VISTO in particolare l'art. 2, comma 3 del citato Decreto-Legge 08/04/2020 n. 22: *"In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87*

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”.

VISTO inoltre l'art. 2, comma 6 del citato Decreto-Legge 08/04/2020 n. 22: *“Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.*

VISTO il DPCM 10/04/2020, in particolare l'art. 1, comma 1, che proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 03/05/2020, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

VISTO il DPCM 26/04/2020, in particolare l'art. 1, comma 1, che:

- alla lettera k) proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, esclude qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa e sospende le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alla lettera l) proroga la sospensione per i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alla lettera m) prevede che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche delle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

VISTO il DPCM 26/04/2020, in particolare l'art. 2, comma 1, secondo periodo, che stabilisce che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (lavoro agile nella pubblica amministrazione) e dall'articolo 1 del DPCM 26/04/2020;

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020 inerenti l'organizzazione dell'attività didattica e il funzionamento dei servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto;

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 1287 del 25/03/2020, che modificano e integrano le citate disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020;

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 1296 del 26/03/2020, che stabiliscono il termine di validità delle proprie disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020 alla data di venerdì 03/04/2020;

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 1354 del 02/04/2020, che prorogano il termine di validità delle proprie disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020 (modificate e integrate con provvedimenti prot. n. 1287 del 25/03/2020 e prot. n. 1296 del 26/03/2020) fino alla data di lunedì 13 aprile 2020;

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 1451 del 14/04/2020, che prorogano il termine di validità delle proprie disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020 (modificate e integrate con provvedimenti prot. n. 1287 del 25/03/2020, prot. n. 1296 del 26/03/2020 e prot. n. 1354 del 02/04/2020) fino alla data di domenica 3 maggio 2020;

VISTO l'art. 10 comma 1 del citato DPCM 26/04/2020, che stabilisce che le disposizioni del DPCM stesso si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

CONSIDERATA la necessità di adottare tutte le misure necessarie per il contenimento della diffusione dell'epidemia, e in particolare di adottare le misure di prevenzione e tutela nei confronti del personale docente, ausiliario e amministrativo dell'Istituto;

VISTO il D.Lvo 81/2008, in particolare l'art. 18, Obblighi del datore di lavoro;

PRESO ATTO della straordinarietà della situazione in atto;

DISPONE

Il termine di validità delle proprie disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020 (modificate e integrate con provvedimenti prot. n. 1287 del 25/03/2020, prot. n. 1296 del 26/03/2020, prot. n. 1354 del 02/04/2020 e prot. n. 1451 del 14/04/2020) inerenti l'organizzazione dell'attività didattica e il funzionamento dei servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto, è prorogato fino alla data di domenica 17 maggio 2020. Tale termine potrà essere modificato a seguito e in applicazione di ulteriori disposizioni emanate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

Firmato digitalmente - Il Dirigente Scolastico
(Dott. Paolo Valentini)